

COMUNE DI NICOSIA

Regolamento delle Consulte Comunali

Approvato con delibera consiliare Nr. 108 del 12 DICEMBRE 2007

INDICE

Art. 1 Finalità.....	pag. 3
Art. 2 Funzioni.....	pag. 3
Art. 3 Presidenza e composizione	pag. 4
Art. 4 Nomina.....	pag. 4
Art. 5 Durata in carica e funzionamento.....	pag. 5
Art. 6 Modalità di convocazione.....	pag. 5
Art. 7 Lavori.....	pag. 6
Art. 8 Disposizioni finanziarie.....	pag. 6
Art. 9 Norme finali e transitorie.....	pag. 7
Art. 10 Norma finale.....	pag. 7

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento in attuazione dei principi fissati dagli artt. 6 , 7 e 9 dello Statuto Comunale, entrato in vigore il 27/12/2003, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di partecipazione popolare definito "Consulta" del Comune di Nicosia, ed i rapporti tra esso e l'Amministrazione comunale.

Le norme, di seguito riportate, disciplinano nel dettaglio le modalità di formazione, di composizione, di attività e l'organizzazione delle Consulte quali individuate dall'art.7 comma 2° e dall'art.9 dello Statuto del Comune.

Art. 2

Funzioni

Le Consulte in relazione alla materia assegnata a ciascuna:

- forniscono al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, quando ne siano direttamente investiti dai medesimi organi, il proprio parere *motivato* in ordine a questioni, problematiche, quesiti sull'argomento richiesto;
- hanno facoltà di esprimere pareri sulla politica generale del Comune, sulla programmazione delle materie di competenza e sui principali problemi della collettività;
- formulano proposte operative intese a sollecitare il Comune all'adozione di atti, iniziative, indagini, inchieste, accertamenti, manifestazioni;
- formulano, altresì, proposte per la gestione e l'uso dei servizi e beni comunali.

Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Consulte, il Sindaco può stabilire la riunione congiunta delle Consulte competenti.

I pareri richiesti dovranno essere formulati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, salvo diversa indicazione contenuta nella richiesta stessa per motivi d'urgenza che, comunque, non potrà essere inferiore ai sette giorni.

Essendo i pareri richiesti alle consulte facoltativi e non vincolanti, l'Amministrazione ha facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.

Art. 3

Presidenza e composizione

Le Consulte sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore delegato e sono composte:

- a) Le Consulte di cui all'art. 7 dello Statuto da dieci componenti di cui:
- n. 5 rappresentanti di Associazioni di categoria iscritte all'Albo Comunale di cui al 1° comma art.7 dello Statuto;
 - n. 5 rappresentanti dei cittadini, di cui uno della Fraz. Villadoro, particolarmente esperti per titoli accademici o per notorietà pubblica nella specifica materia oggetto della consulta;
- b) Le Consulte di cui all'art. 9 (Consulta dei Giovani) da quindici componenti di cui :
- n. 5 giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni, che operino nel mondo del lavoro;
 - n. 4 giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni, che siano ancora impegnati negli studi;
 - n. 6 giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni in rappresentanza dei quartieri della Città, di cui uno residente nella Frazione di Villadoro.

I componenti delle Consulte dovranno essere scelti, fra i cittadini residenti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4

Nomina

Le Consulte sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione segreta e voto limitato ad uno, scegliendo per i cinque rappresentanti delle Associazioni tra i nominativi dalle stesse proposti, per tutti gli altri scegliendo fra cittadini che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo precedente, designati da ciascun Gruppo Consiliare.

Qualora le Associazioni iscritte all'Albo non segnalino alcun nominativo o quelli segnalati risultino insufficienti Il Consiglio provvederà a nominare cittadini che operino presso Istituzioni locali, Scuole, Associazioni non iscritte, che abbiano le dovute conoscenze ed esperienze sulla materia di competenza della Consulta di cui sono chiamati a far parte.

Le designazioni complessive per ciascuna Consulta dovranno contenere un numero doppio di candidati alla nomina per la loro eventuale surrogazione o

sostituzione per eventuali successive cessazioni dalla carica. A tal fine per ogni lista di candidati presentata da ciascun Gruppo verrà compilato un elenco per ordine di voti riportati ed a parità per età, dal quale il Sindaco potrà attingere, secondo l'ordine dello stesso i nominativi occorrenti per eventuali surroghe o sostituzioni.

Per tematiche specifiche e di particolare rilievo la composizione delle Consulte può essere integrata di volta in volta con non più di due elementi, a richiesta del Sindaco o della maggioranza dei componenti della Consulta, che abbiano particolare competenza professionale sulla materia trattata.

Art. 5

Durata in carica e funzionamento

Le Consulte durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che le ha nominate.

Le Consulte si riuniscono, previa convocazione del Sindaco o dell'Assessore delegato, ogniqualvolta se ne determini la necessità, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti, o il Consiglio Comunale tramite il proprio Presidente.

Le Consulte si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi in sessione ordinaria, in coincidenza con la discussione del bilancio comunale.

Tutti i consiglieri comunali possono partecipare alle riunioni della Consulta, pur senza diritto di voto. A tal fine, agli stessi viene inviato l'avviso di convocazione della Consulta.

Le Consulte ogni anno sottopongono al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e comunque in sede di approvazione del bilancio hanno facoltà di presentare osservazioni e proposte sulle previsioni di bilancio, riguardanti le materie di propria competenza.

Art. 6

Modalità di convocazione

La convocazione non è soggetta ad alcuna modalità specifica di forma, prevedendosi unicamente un preavviso ai componenti di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno.

La convocazione potrà avvenire in qualsiasi forma: scritta, telefonica, orale, informatica purchè sia accertabile l'avvenuto avviso.

A tal fine ogni componente dovrà indicare nella prima seduta il proprio recapito o domicilio, in mancanza l'avviso avverrà con la pubblicazione all'Albo pretorio della data e ora della convocazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti le Consulte, possono ottenere dagli Uffici del Comune, dati, informazioni, visione e copia di atti attinenti alla materia di competenza e con le modalità di accesso agli atti fissate da apposito regolamento comunale.

Art. 7

Lavori

A supporto dei lavori di ogni Consulta è prevista la partecipazione, su richiesta del Presidente, alle riunioni di un dipendente che si occupa della materia oggetto della seduta.

La Consulta nominerà, fra i propri componenti, un segretario verbalizzante.

I verbali sono depositati presso la Segreteria del Comune e trasmessi agli organi a cui le determinazioni della Consulta sono dirette.

La sede delle Consulte è presso l'Aula Consiliare.

Nell'esercizio delle loro funzioni i componenti delle Consulte sono tenuti alla riservatezza sui dati acquisiti.

Le riunioni sono pubbliche, salvo espressa decisione diversa votata dalla maggioranza dei componenti o per la trattazione di argomenti la cui discussione implica valutazioni su persone o per tutti gli argomenti coperti dalla privacy.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

La partecipazione ai lavori delle Consulte da parte dei componenti le stesse è a titolo gratuito, ivi comprese spese di viaggio.

Ai dipendenti che assistano ai lavori delle Consulte non sono dovuti compensi di alcun genere ove i lavori si svolgano durante il normale orario d'Ufficio.

Qualora gli stessi si svolgano fuori dal normale orario di servizio verranno applicate le disposizioni vigenti in materia di prestazioni straordinarie,

Art. 9

Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione verrà affisso all'Albo pretorio per la durata di giorni 30 e pubblicizzato con ogni forma che possa dare massima divulgazione, anche tramite pubblicazione su quotidiani, l'istituzione dell'Albo di cui al primo comma dell'art.7 dello Statuto.

Tale Albo sarà tenuto dall'Ufficio di Gabinetto e verrà annualmente aggiornato previo avviso da pubblicare e pubblicizzare nelle forme indicate al comma 1.

Art. 10

Norma finale

Per quanto specificamente non previsto nel presente regolamento si applicano le norme statutarie e quelle di disposizioni di legge che disciplinano materie similari.